Gangemi c. Italia - Prima sezione sentenza 26 settembre 2024 (ricorso n. 59233/17)

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 – Prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi – Violazione dell'art. 2 Prot. 4 – Sussiste.

Viola l'art. 2 Prot. 4 l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (di cui agli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011) laddove contenga la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Fatto e diritto. Sergio Gangemi era stato attinto, nel 2013, dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per provvedimento del tribunale di Latina, in quanto delinquente abituale e soggetto che viveva dei proventi di attività delittuose, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Gli era stato prescritto (tra l'altro) di "vivere onestamente e di rispettare le leggi". Il procedimento si era concluso definitivamente nel 2017, allorché la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.

La Corte EDU (in composizione ristretta) ravvisa all'unanimità la violazione del diritto alla libera circolazione (stabilito nell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4), a motivo dell'indeterminatezza delle espressioni contenute nelle prescrizioni impostegli nella misura di prevenzione. La Corte – al riguardo - si riallaccia al precedente della *Grande Chambre* del 2017 *De Tommaso* c. *Italia*¹. Tale pronunzia è – com'è evidente - successiva al procedimento qui in esame, come pure è posteriore a esso la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 24 del 2019 (pure richiamata nel n. 14 della sentenza), che ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cui gli artt. 6 e 8 si agganciano.

Al ricorrente sono assegnati 7 mila euro per il danno morale e nulla per le spese, perché non richieste.

¹ Per un'ampia disamina della sentenza De Tommaso si rinvia al Quaderno n. 14 (2017), pag. 49 e ss.